

In base a tale disposizione anche l'Istituto è obbligato ad esercitare il diritto di rivalta, trattando sugli stipendi, pensioni ed assegni corrisposti al personale, l'ammontare di R. M., che deve essere versata direttamente al Fisco.

A tal uopo è necessario precisare che, in base alla citata disposizione tutti i redditi classificati in categoria C/2, debbono necessariamente essere assoggettati a ritenuta di rivalta: nessuna esclusione è ammessa dalla legge a tale riguardo.

Tutto ciò premesso il Direttore Generale elimina singolarmente quanto è corrisposto dall'Istituto e che può essere classificato reddito di categoria C/2:

1°) redditi di categoria C/2, su cui l'Istituto già esercita il diritto di rivalta:

a) stipendi al personale di ruolo come da tabelle del Regolamento Interno;

b) indennità di carica;

c) assegni ad personam derivanti dall'applicazione delle tabelle del 1931;

2°) redditi di categoria C/2, su cui presentemente